ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47

"MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015. D.L. 20 MARZO 2014"

(G. U. 28 MARZO 2014, N. 73)

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 11/2014

QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (art. 12)	La disposizione in esame, in seguito alla mancata conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 "*Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*", il cui art. 3, comma 9, dettava una disciplina "transitoria" della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici nelle categorie di opere speciali a fronte dell'annullamento di talune disposizioni del D.P.R. 207/2010 disposto con D.P.R. 30 ottobre 2013, affronta nuovamente in via d'urgenza l'argomento: – stabilendo il termine di nove mesi per l'emanazione, secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 5 del Codice dei contratti, delle disposizioni regolamentari sostitutive di quelle annullate (art. 107, comma 2 e 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010); – demandando ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi nel termine di 30 giorni, la definizione di un regime transitorio, applicabile sino all'emanazione delle disposizioni di cui al punto precedente, con individuazione 1) delle categorie di opere speciali che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono il possesso della specifica qualificazione; 2) delle categorie di lavorazioni superspecialistiche (SIOS) di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.